

# UNEBA

## STATUTO

*approvato nel CN del 6 novembre 2024*

### Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale – UNEBA, ente di terzo settore avente qualifica di Rete Associativa, ai sensi del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e successive modificazioni e integrazioni.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di UNEBA sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

### Art. 2 (Finalità e attività)

Principio ispiratore dell'attività dell'UNEBA è quello di concorrere, attraverso l'azione degli associati, al miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà in relazione ad un loro stato fisico, psichico, sociale, economico, promuovendone la responsabile ed integrale partecipazione alla società. L'attività di UNEBA è di interesse generale ed è essenzialmente indirizzata alla promozione, valorizzazione e tutela delle organizzazioni di terzo settore operanti in campo socioassistenziale, sociosanitario, sanitario, socioeducativo ed umanitario.

UNEBA non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nello specifico riconducibili a:

- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Al fine del perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività di interesse generale predette, UNEBA opera con l'obiettivo di:

- a) promuovere le libere iniziative assistenziali, quale strumento al servizio della persona e della famiglia, per assicurarne la libertà di scelta tra diversi servizi e garantire la piena attuazione degli artt. 2, 3, 38 e 118 della Costituzione, e favorire l'operante solidarietà fra gli enti associati e la collaborazione tra i diversi organismi di collegamento esistenti nel settore;
- b) rappresentare, tutelare, promuovere, coordinare e supportare le istituzioni ed iniziative associate nelle loro attività di interesse generale e nei loro rapporti con gli organi legislativi, governativi ed amministrativi,

sia nazionali che regionali e locali, e nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in sede di contrattazione collettiva del lavoro, e degli altri organismi nazionali ed internazionali;

c) proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti utili ai fini di una equa politica sociale di interventi e servizi alla persona ed ai fini dello sviluppo e delle attività delle iniziative ed istituzioni assistenziali e promuovere la partecipazione alla programmazione ai diversi livelli ed in tutte le sue fasi;

d) approfondire lo studio dei problemi sociali, con particolare riferimento all'attività degli enti associati ed all'organizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia e promuovere e svolgere attività di formazione e attività di formazione professionale;

e) svolgere opera di consulenza e di assistenza agli associati, anche attraverso forme di coordinamento per fornire e di coordinamento ed erogazione di servizi;

f) attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) servizi strumentali ad enti del terzo settore.

h) sviluppo delle attività di interesse generale svolta dagli associati.

In particolare, nella sua qualità di rete associativa, Uneba svolge attività di:

- di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

- di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore, al momento della assunzione della qualifica di Rete associativa nazionale ai sensi di legge;

- di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, al momento della assunzione della qualifica di Rete associativa nazionale ai sensi di legge.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma precedente purché abbiano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 2017, e successive modificazioni ed integrazioni. Spetta al Consiglio nazionale l'individuazione di tali attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art.3 (Adesione, requisiti dei soci e articolazioni territoriali)

Sono soci di UNEBA le persone giuridiche, quali gli enti, le istituzioni, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni – anche se derivanti dalla trasformazione di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -, le imprese sociali ed ogni altra iniziativa, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, dotata o non di personalità giuridica, operanti nel campo socioassistenziale, sociosanitario, sanitario, socioeducativo e degli interventi e dei servizi alla persona, che si riconoscono nelle finalità di UNEBA.

Le Federazioni Regionali possono avere, nell'ambito dei principi di cui al presente Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Nazionale, autonomia

giuridica, fiscale, patrimoniale, gestionale e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell'UNEBA come definiti dall'art. 2.

Le Federazioni regionali possono adottare una diversa articolazione territoriale o settoriale, qualora ciò sia richiesto da esigenze locali, disciplinandone composizione, funzioni e competenze. Possono altresì costituirsi in Federazioni interregionali.

Le Federazioni regionali possono non avere autonomia giuridica, in tal caso si applicano le disposizioni degli artt. 16 e seguenti del presente statuto.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

#### Art. 4 (Autonomia)

L'UNEBA mantiene una posizione apartitica e apolitica in tutte le sue attività e decisioni, senza favorire o sostenere alcun partito politico o movimento politico specifico, operando in completa autonomia, senza vincoli o ingerenze da parte di partiti politici, organizzazioni politiche o entità esterne. Le decisioni prese all'interno di Uneba saranno basate sulla valutazione obiettiva delle esigenze e degli interessi della stessa, senza influenze esterne.

Tutti i membri dell'Uneba sono tenuti a rispettare e aderire a questa clausola statutaria, contribuendo così a mantenere l'apartiticità, l'apoliticità e l'autonomia della stessa.

#### Art. 5 (Finanziamento)

L'UNEBA trae i suoi mezzi di sussistenza dalle quote associative e dai contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o privati, dai finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e dalle risorse derivanti dalla raccolta fondi.

L'UNEBA ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 6 (Organi centrali)

Organi centrali dell'UNEBA sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

- f) il Collegio dei revisori legali;
- g) il Collegio dei probi viri

#### Art. 7 (Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è composta dai presidenti delle Federazioni regionali, autonome o non autonome, e dai delegati delle assemblee regionali nonché dai delegati delle assemblee provinciali in proporzione al numero dei soci di ogni Regione.

L'elezione dei delegati avviene sulla base dei regolamenti interni o degli statuti delle Federazioni Regionali.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata tramite messaggio di posta elettronica o altra forma che consenta la verifica della regolare convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche da remoto.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data di convocazione dell'assemblea.

#### Art. 8 (Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere, tra i delegati dalle assemblee regionali e provinciali, 19 membri del Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio dei revisori legali, il Collegio dei probi viri e i membri dell'organo di controllo;
- deliberare le linee generali del programma triennale;
- approvare la relazione sull'attività svolta e sulla situazione finanziaria;
- approvare, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, le modifiche al presente Statuto;
- deliberare il proprio Regolamento.

L'Assemblea Nazionale, qualora se ne ravvisi l'opportunità e sussistano le condizioni, può deliberare la nomina del Presidente onorario dell'UNEBA, da conferire a persona che abbia svolto prolungata attività in ruoli di responsabilità e abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Unione stessa. Il Presidente onorario, la cui nomina scade con la scadenza degli organi statutari, partecipa di diritto al Consiglio nazionale con voto consultivo.

#### Art. 9 (Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto da diciannove membri eletti dall'Assemblea Nazionale e dai Presidenti delle Federazioni regionali, autonome o non autonome.

Il Consiglio nazionale nomina, tra i propri membri, il Presidente di UNEBA Nazionale.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Salvo che non sia disposto altrimenti, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

#### Art. 10 (Presidente)

Il Presidente dell'UNEBA è eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale dell'UNEBA, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo. Può nominare un Vicepresidente vicario, tra quelli eletti dal Consiglio, e attribuire, sentita l'Assemblea Nazionale, deleghe specifiche a Vice Presidenti e a componenti del Consiglio.

#### Art. 11 (Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale si riunisce, anche da remoto, almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Spetta al Consiglio, in qualità di organo amministrativo dell'ente, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- eleggere tra i propri membri, a maggioranza semplice, da uno a quattro Vice Presidenti;
- nominare, tra i propri membri, il Tesoriere ed il Segretario generale;
- eleggere, nel proprio seno, i sei consiglieri del Comitato esecutivo, di cui almeno tre Presidenti di Federazioni regionali;
- approvare il piano di attività, nell'ambito dei principi fissati dall'Assemblea nazionale, e verificarne l'attuazione e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte;
- approvare il regolamento interno dell'UNEBA e predisporre quello dell'Assemblea nazionale;
- conferire al Comitato esecutivo eventuali deleghe per l'adozione di provvedimenti od interventi in determinate materie;
- coordinare l'attività dell'UNEBA al fine di assicurare l'aderenza dell'azione delle diverse articolazioni allo statuto e di evitare iniziative contrastanti con l'ispirazione e la politica dell'Unione;
- stabilire le quote associative annuali;
- nominare Osservatori, Commissioni tecniche od esperti competenti in relazione a singoli settori o materie o per specifici progetti.
- tutte le ulteriori funzioni previste dal presente statuto.

#### Art. 12 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da sei Consiglieri, di cui almeno tre Presidenti di Federazioni regionali, eletti dal Consiglio Nazionale nel proprio seno e dal Segretario generale.

Il Comitato Esecutivo opera sulla base delle deleghe e delle direttive attribuitegli dal Consiglio Nazionale, attuandone le decisioni.

Spetta al medesimo predisporre il piano di attività, nell'ambito dei principi fissati dall'Assemblea nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente, anche da remoto, almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello al Presidente.

I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo, decadono dalla carica.

#### Art. 13 (Organo di controllo)

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può attribuire la revisione all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 14 (Collegio dei revisori legali)

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. Il Collegio esercita il controllo contabile-finanziario e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, redigendo la relazione annuale al bilancio di esercizio.

#### Art. 15 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea nazionale e dura in carica per la durata del Consiglio nazionale. I suoi membri possono essere rieletti una sola volta.

Il Collegio ha la funzione di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli altri organi sociali centrali e locali e dei soci e di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci e tra soci e organi sociali.

Il Collegio opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente all'Assemblea nazionale. Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità in via arbitraria e irrituale e senza formalità procedurali, trasmettendo il proprio giudizio al Consiglio nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### Art. 16 (Comitato d'onore)

Il Consiglio Nazionale può deliberare la costituzione di un comitato d'onore del quale facciano parte persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'UNEBA o che si sono particolarmente distinte nelle attività e negli studi sull'assistenza. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

#### Art. 17 (Articolazione regionale e provinciale)

L'UNEBA si articola in Federazioni regionali e Sezioni provinciali.

Le Federazioni regionali e le Sezioni provinciali possono avere, nell'ambito dei principi di cui al presente Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale, autonomia giuridica, fiscale, patrimoniale, gestionale e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell'UNEBA come definiti dall'art. 2. Si possono dotare di un proprio statuto che dovrà essere coerente con i principi ispiratori dello Statuto di UNEBA NAZIONALE.

Possono altresì costituirsi in Federazioni interregionali, così come si possono costituire Sezioni interprovinciali.

Alle Federazioni regionali, qualora non acquisiscano autonomia giuridica e non si dotino di un proprio statuto, e alle sezioni provinciali si applicano le norme degli articoli del presente statuto che seguono. Le Federazioni regionali non autonome e le sezioni provinciali si possono dotare di regolamenti interni a condizione che rispettino le norme del presente statuto.

Organi delle Federazioni regionali sono:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Presidente regionale;

Organi delle Associazioni provinciali sono:

- a) l'Assemblea provinciale;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) il Presidente provinciale.

#### Art. 18 (Assemblea regionale)

All'Assemblea regionale, cui partecipa di diritto il Presidente nazionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i delegati eletti dalle sezioni provinciali, in numero proporzionale alle istituzioni alle stesse aderenti, spetta di:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare la relazione del Presidente regionale sull'attività svolta;
- nominare i delegati all'Assemblea Nazionale;
- deliberare le linee programmatiche generali per l'attività della Federazione regionale.

#### Art. 19 (Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale è costituito dai Presidenti delle Sezioni provinciali e dai membri eletti dall'Assemblea regionale garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni o articolazioni presenti nella Regione. Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

#### Art. 20 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

Spetta al Consiglio regionale, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di stipulare accordi con organismi e soggetti pubblici e privati, e, in particolare:

- a) eleggere a maggioranza assoluta il Presidente regionale e uno o più Vice Presidenti, tra i propri componenti;
- b) realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto nella Regione;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano legislativo e della programmazione con i pubblici poteri locali;
- d) formulare il programma di attività nella Regione e curarne l'attuazione e coordinare l'attività delle Sezioni provinciali;
- e) approvare il rendiconto economico annuale, che deve essere trasmesso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- f) stipulare contratti collettivi territoriali nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Consiglio regionale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l'Uneba nazionale.

#### Art. 21 (Presidente regionale)

Il Presidente regionale è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale dell'UNEBA regionale, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, e del Consiglio regionale, convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale. Può nominare uno o più Vicepresidenti, tra quelli eletti dal Consiglio, e attribuire, sentita l'Assemblea Regionale, deleghe specifiche ai Vicepresidenti e a componenti del Consiglio regionale.



Art. 22 (Commissioni tecniche regionali)

Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Consiglio regionale può nominare speciali commissioni tecniche. A far parte delle commissioni il Consiglio regionale può chiamare anche esperti esterni.

Art. 23 (Assemblea provinciale)

All'Assemblea provinciale, cui partecipano di diritto il Presidente Nazionale o un suo delegato e il Presidente regionale o un suo delegato, e nel quale hanno diritto di voto i rappresentanti degli Enti associati della Provincia, spetta:

- a) eleggere il Consiglio provinciale;
- b) approvare annualmente la relazione del Presidente provinciale sulle attività svolte;
- c) eleggere i delegati all'Assemblea regionale e all'Assemblea Nazionale.

Art. 24 (Presidente provinciale)

Il Presidente provinciale è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale dell'UNEBA provinciale, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea provinciale, e del Consiglio provinciale, convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, l'Assemblea provinciale e il Consiglio provinciale. Può nominare un Vicepresidente vicario, tra quelli eletti dal Consiglio, e attribuire, sentita l'Assemblea provinciale, deleghe specifiche a Vice Presidenti e a componenti del Consiglio provinciale.

Art. 25 (Consiglio provinciale)

Il Consiglio provinciale è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque, dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

Spetta al medesimo, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- a) eleggere, a maggioranza assoluta, il Presidente provinciale, uno o più Vice Presidenti;
- b) realizzare nella provincia i programmi di attività dell'UNEBA anche mediante la costituzione di sezioni locali o settoriali;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano della programmazione locale con i pubblici poteri;
- d) deliberare l'ammissione e la eventuale esclusione di soci;

Il Consiglio risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per Uneba nazionale e per la Federazione regionale.

Art. 26 (Partecipazione ai Consigli Regionali e Provinciali)

I Consiglieri Nazionali possono partecipare ai Consigli regionali e provinciali delle rispettive Federazioni regionali e sezioni provinciali.

Art. 27 (Poteri sostitutivi)

In caso di mancata costituzione di Federazioni regionali il Presidente nazionale, sentito il Comitato esecutivo, può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Federazioni regionali.

In caso di mancata costituzione di Sezioni provinciali il Presidente della competente Federazione regionale, sentito il Consiglio regionale, può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Sezioni provinciali.

Art. 28 (Scioglimento dell'UNEBA)

L'eventuale scioglimento dell'UNEBA viene deliberato dall'Assemblea nazionale in composizione straordinaria indicando la destinazione del patrimonio sociale tra gli organismi del terzo settore. La deliberazione deve essere approvata dai due terzi degli enti associati, in regola con il pagamento delle quote.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 29 (Regolamento)

Le norme di attuazione del presente Statuto sono specificate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

*Luca Rossi*  
*Angelo Ronello*

